

Pubblicato il 10/11/2022

N. 01724/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01782/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1782 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Luca Volpato, rappresentato e difeso dall'avvocato Dennis Zaniolo, con domicilio eletto presso Antonio Lombardi, in Venezia, San Marco Calle Morolin, 3242;

contro

Provincia di Padova, non costituita in giudizio;

nei confronti

Massimo Montato, non costituito in giudizio;

quanto al ricorso principale:

per l'annullamento

previa sospensione, della graduatoria relativa alla selezione per la progressione verticale,

prot. n. 90059 della Provincia di Padova, pubblicata in data 28.05.2009;

del bando della Provincia di Padova, n. prot. 77674 del 6.05.2009, per la progressione verticale per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico, cat. D3, da assegnare al settore patrimonio, nella

parte in cui prevedeva l'assegnazione di massimo 15 punti per i titoli di servizio;

del verbale della 1° riunione della commissione esaminatrice del 27.05.2009 e di ogni altro atto collegato alla procedura per la selezione per la progressione verticale per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico, cat. D3 indetta con bando del 06.05.2009 prot. n. 77674; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 10.11.2009:

per l'annullamento

del provvedimento in data 25.10.2009, con cui il Dirigente del Settore Risorse Umane, nonché Direttore Generale, della Provincia di Padova, comunicava avvio del procedimento di annullamento in autotutela degli atti di cui alla procedura relativa alla selezione oggetto del bando di concorso di cui *supra*; del successivo provvedimento di annullamento in autotutela del bando e di tutti i successivi consequenziali ulteriori provvedimenti di annullamento e caducazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza telematica del giorno 11 ottobre 2022 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 29.07.2009 e depositato in Segreteria il 25.08.2009, Luca Volpato adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, al fine di ottenere l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in oggetto.

Esponesse in fatto che, con bando prot. n. 77674 del 6.05.2009, la Provincia di Padova indiceva una "Selezione per la progressione verticale per titoli e esami finalizzata alla copertura di n. 1 posto di funzionario tecnico cat. D3 da assegnare al settore patrimonio".

Il bando - riservato ai dipendenti a tempo indeterminato della Provincia di Padova, inquadrati nella categoria immediatamente inferiore e in professionalità corrispondenti a quella del posto messo a selezione - prevedeva, al punto n. 1, i requisiti di ammissione, ossia:

- il possesso di un titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno (laurea),
- o, in alternativa, di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado, unitamente ad un'esperienza professionale a tempo indeterminato di almeno tre anni nella categoria D.

L'esame si sarebbe articolato in una prova teorico/pratica ed una prova orale (punto n. 2) e la commissione esaminatrice, per la valutazione dei candidati, avrebbe avuto a disposizione 100 punti da assegnarsi secondo le seguenti modalità: 45 per la prova teorico/pratica, 35 per la prova orale e 20 per i titoli (punto n. 4).

Per ciò che concerneva la valutazione dei titoli, si stabiliva fino ad un massimo di 2 punti

per i titoli di studio, fino ad un massimo di 15 punti per i titoli di servizio e fino ad un massimo di 3 punti per “curriculum e formazione” (punto n. 5).

Il ricorrente presentava domanda di partecipazione.

In data 27.05.2009, si teneva la procedura selettiva, con la partecipazione di tre su quattro candidati ammessi alla selezione, tra cui il ricorrente, il quale otteneva il miglior punteggio sia nella prova teorico/pratica, sia nella prova orale.

La commissione esaminatrice procedeva quindi alla formulazione della graduatoria finale, risultante dalla somma dei punteggi attribuiti nelle prove svolte con quelli relativi ai titoli, assegnando al ricorrente il punteggio di 6,45 punti per titoli.

Veniva pertanto pubblicata la detta graduatoria che vedeva il sig. Volpato Luca secondo classificato.

Insorgeva il ricorrente avverso tale esito provvedimento, articolando le proprie doglianze in due motivi di gravame:

“- Illegittimità - Violazione dell'art. 39 del Regolamento della Provincia di Padova, n. 61 "per il reclutamento del personale e per le progressioni verticali" approvato con D.g.p. in data 3.06.2008 n. 206 reg. - Eccesso di potere - Violazione dell'art. 97 Cost.;

- Eccesso di potere violazione dell'art. 97 Cost. - Irragionevolezza – Irrazionalità”.

La Provincia di Padova, amministrazione convenuta, e Montato Massimo, controinteressato, non si costituivano in giudizio.

Successivamente, con determina prot. n. 133588 in data 25 agosto 2009 il dirigente del Settore Risorse Umane della Provincia di Padova annullava in autotutela il bando in questione per la progressione verticale, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di Funzionario Tecnico- cat. D3, da assegnare al Settore Patrimonio, "Parte speciale, Allegato n. I", approvato con determinazione dirigenziale n. 1546/2009 di reg., nonché, la determinazione dirigenziale n. 1546/2009 di reg., la determinazione n. di reg. 2027 del 17.06.2009 di approvazione della graduatoria finale della suddetta selezione e dava atto della conseguente caducazione del contratto individuale di lavoro, sottoscritto con il controinteressato in data 24.06.2009, con prot. n. 104543.

All'esito dell'udienza cautelare tenutasi in data 10 settembre 2009, con ordinanza n. 858/2009 il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe respingeva la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con motivi aggiunti, notificati in data 23.10.2009 e depositati in data 10.11.2009, Luca Volpato impugnava anche la determinazione dirigenziale sopra richiamata prot. n. 133588 del 25 agosto 2009 per “Eccesso di potere, Violazione art. 107 D.lgs. 207/2000, Violazione art. 21 nonies L. 241/1990, Irragionevolezza e irrazionalità della motivazione, Violazione dell'art. 97 cost.”.

In data 3 aprile 2015, al fine di evitare la perenzione del ricorso ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il ricorrente presentava istanza di

fissazione dell'udienza.

All'udienza pubblica in data 11 ottobre 2022, la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è in parte infondato e in parte improcedibile.

Con riguardo alla vicenda in oggetto, il Collegio ritiene di prendere le mosse dall'analisi dei motivi aggiunti, in considerazione della natura assorbente del provvedimento con essi impugnato rispetto ai provvedimenti antecedentemente impugnati con il ricorso principale.

Come evidenziato *supra*, con i motivi aggiunti in esame, il ricorrente domanda l'annullamento della determina prot. n. 133588 del 25 agosto 2009 della Provincia di Padova, viziata, in tesi di parte, da eccesso di potere e dalla violazione del combinato disposto degli artt. 107 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e 21-nonies L. 7 agosto 1990, n. 241, per non aver tenuto conto dell'interesse del Volpato alla sola modifica della graduatoria finale e non all'annullamento dell'intera procedura.

La censura non ha pregio.

Come è noto, ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 241/1990, il legittimo esercizio del potere di autotutela demolitoria, nonostante rimanga una scelta discrezionale della pubblica amministrazione, soggiace ad una serie di condizioni, quali:

- l'illegittimità del provvedimento ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990, eccetto che per vizi meramente formali che non sfocerebbero in un annullamento giurisdizionale dell'atto (ai sensi del comma 2 art. 21-nonies L. 241/1990);
- la sussistenza di ragioni di interesse pubblico, il quale ultimo deve essere concreto e attuale, nonché prevalente, in un giudizio di bilanciamento, rispetto all'interesse dei destinatari e dei controinteressati, di cui deve parimenti tenersi conto;
- l'esercizio del potere in un termine ragionevole, il quale non può essere superiore a quello di 12 mesi, previsto nell'articolo, da rispettare nel caso di

provvedimenti di autorizzazione e quelli attributivi di vantaggi economici.

Compito del Giudice è, quindi, quello di valutare, oltre agli aspetti formali del procedimento in sé, il rispetto dei criteri di cui sopra, nonché dei principi cardine del buon andamento, imparzialità dell'operato dell'Amministrazione e di proporzionalità.

Orbene, nel caso di specie, il Collegio rileva che la Provincia di Padova ha legittimamente esercitato il potere di autotutela, annullando il bando e la determinazione di approvazione della graduatoria finale della selezione e dando atto della caducazione del relativo contratto di lavoro.

In particolare e con riguardo alle contestazioni mosse dal ricorrente, emerge con chiarezza dall'esame degli atti del procedimento che la decisione di annullare l'intera procedura è derivata, oltre che dal sostanziale interesse alla legalità dell'azione amministrativa, da ragioni di opportunità e, segnatamente, per evitare la problematicità di un contenzioso già insorto.

In effetti, come osservato da recente giurisprudenza, l'opportunità di evitare un contenzioso, all'esito del quale l'Amministrazione possa eventualmente risultare soccombente, può essere considerata una valida ragione per il riesame del provvedimento amministrativo e, rilevati vizi di legittimità, per disporre l'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies L. 241/1990 (cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent., n. 1415 del 16.02.2021).

Di conseguenza, nella fattispecie in esame l'interesse pubblico all'annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati è stato legittimamente ritenuto prevalente rispetto agli interessi privati coinvolti.

Poste tali premesse, l'impugnativa di cui ai motivi aggiunti deve essere ritenuta infondata nel merito.

Con riguardo al ricorso principale, il ricorrente ha impugnato il bando di selezione della Provincia di Padova, n. prot. 77674 del 06.05.2009 per la progressione verticale per titoli ed esami, la graduatoria, relativa a tale selezione, prot. n. 90059, pubblicata in data 28.05.2009, il verbale della 1° riunione della commissione esaminatrice del 27.05.2009 e ogni altro atto

collegato alla procedura, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 39 del Regolamento della Provincia di Padova, n. 61 "per il reclutamento del personale e per le progressioni verticali", approvato con D.g.p. in data 3.06.2008 n. 206 reg.

Orbene, dalla intervenuta reiezione dei motivi aggiunti nel merito non può che derivare la integrale cristallizzazione dell'efficacia della determina dirigenziale prot. n. 133588 del 25 agosto 2009 della Provincia di Padova, la quale disponeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso principale.

Per tali ragioni, il ricorso principale resta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo ormai ad oggetto atti legittimamente privati di efficacia e, quindi, di giuridico rilievo.

Da ultimo, stante la soccombenza di parte ricorrente e la mancata costituzione dell'Amministrazione resistente, nulla dovrà disporsi in relazione alle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione II, definitivamente pronunciando:

- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
- dichiara il sopravvenuto difetto di interesse sul ricorso principale;
- nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Mielli, Presidente

Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere, Estensore

Marco Rinaldi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Alfredo Giuseppe Allegretta

Stefano Mielli

IL SEGRETARIO